



31658-24

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EMANUELE DI SALVO

- Presidente -

Sent. n. sez. 522/2024

DANIELA CALAFIORE

UP - 04/04/2024

VINCENZO PEZZELLA

R.G.N. 3454/2024

DANIELE CENCI

- Relatore -

ANNA LUISA ANGELA RICCI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

[REDACTED]

SPA

avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

sulle conclusioni del Pubblico Ministero

m

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano, il 12 ottobre 2020, pronunciando ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ha assolto [REDACTED] dal reato di lesioni colpose in danno di [REDACTED] fatto contestato come commesso il 7 giugno 2014, con la formula "per non avere commesso il fatto".

In estrema sintesi, ha ritenuto il Tribunale non sussistente la posizione di garanzia in capo all'imputato, gestore di un ristorante in un immobile condotto in fitto, rispetto alla specifica attività manutentiva di una ringhiera a protezione di una finestra la cui omissione avrebbe cagionato lesioni alla persona offesa, in quanto tale manutenzione – di tipo straordinario – sarebbe stata a carico del proprietario dell'immobile, ossia il Comune, e non già a carico dell'affittuario.

2. La Corte di appello, adita da impugnazione della sola parte civile, all'udienza del 3 ottobre 2023, ha rilevato di ufficio e ritenuto sussistente la nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio, non avendo – ha ritenuto la Corte territoriale – il Giudice di primo grado, prima di adottare la decisione liberatoria, consentito di interloquire alle Parti diverse dall'imputato (P.M., parte civile e responsabile civile). In conseguenza, pur consapevole della maturata prescrizione dell'ipotizzato reato, ha dichiarato la nullità della sentenza del 12 ottobre 2020, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza il Difensore dell'imputato, che si affida ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge (artt. 420-ter e 178, lett. c, cod. proc. pen.).

Il Difensore afferma e documenta, tramite allegati, di avere tempestivamente inviato, il 29 settembre 2023, alle ore 20.33, tramite posta elettronica certificata diretta alla Cancelleria della Corte di appello penale di Milano, istanza di rinvio dell'udienza del 3 ottobre 2023 per personale impedimento per serie ragioni di salute. Rappresenta di avere allegato all'istanza certificazione medica attestante la patologia riscontrata, l'avvenuto ricovero (il 24 settembre 2023), il tipo di intervento chirurgico subito e la lettera di dimissioni (in data 28 settembre 2023), con indicazione della convalescenza post-operatoria, ed allega prova dell'accettazione della p.e.c. da parte del sistema telematico. Evidenzia non essere stata "aperta" la posta certificata da parte della Cancelleria sino al 4 ottobre 2023 e, quindi, nemmeno sottoposta alla Corte di appello per l'udienza che si è tenuta il 3 ottobre 2023 alla presenza di Difensore dell'imputato nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., che ovviamente non era a conoscenza, né poteva esserlo, della richiesta di differimento avanzata dal Collega.

Denuncia, quindi, violazione di legge in ragione del mancato esame e del mancato accoglimento della richiesta di rinvio per legittimo impedimento, richiamando al riguardo il precedente di Sez. 1, n. 15868 del 27/04/2021, D'Angelo, Rv. 281191, e chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Il P.G. della S.C., nella requisitoria scritta del 26 febbraio 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso.

5. Con memoria pervenuta il 26 marzo 2024 la Difesa dell'imputato ha dichiarato di aderire alle richieste del P.G.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.

2. Il precedente richiamato dal ricorrente all'ultima pagina dell'atto di impugnazione è espressamente reso in tema di udienza innanzi al Tribunale di sorveglianza e recita: *«Nel procedimento camerale davanti al tribunale di sorveglianza costituisce causa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata atteso che tale impedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio processuale, è rilevabile anche d'ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice»* (Sez. 1, n. 15868 del 27/04/2021, D'Angelo, cit.; nello stesso senso, *ex plurimis*, Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020, Lungu, Rv. 279664: *«Nel procedimento camerale davanti al tribunale di sorveglianza costituisce causa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata»*).

Si tratta, tuttavia, di principio espresso in un ambito peculiare e particolarmente delicato, quello cioè dell'udienza innanzi al Magistrato di sorveglianza, connotato dalla presenza di condannati in espiazione pena.

2.1. Quanto ai processi di cognizione, invece, è consolidato il principio secondo il quale *«L'istanza di rinvio d'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo di posta elettronica certificata, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della stessa, non solo di accertarsi, in ragione dell'atipicità del mezzo impiegato, che la "mail" sia giunta ad effettiva conoscenza del personale della cancelleria del giudice procedente, ma altresì di darne adeguata dimostrazione (ad esempio attraverso la produzione di uno scambio di "mail" che attesti la ricezione da parte di detto*

personale), restando a tal fine escluso che sia sufficiente la mera constatazione del recapito dell'istanza nella casella di posta elettronica della cancelleria. (Fattispecie anteriore alla disciplina emergenziale di contrasto al Covid-19)» (Sez. 2, n. 35542 del 14/07/2021, Lombardi, Rv. 281964).

Nello stesso senso, infatti, tra le altre:

Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, Belisario, Rv. 281667, secondo cui «La richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'ufficio di cancelleria del giudice precedente comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi della regolare ricezione della "e-mail" da parte del predetto ufficio. (Fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore inoltrata in data anteriore alle disposizioni introdotte con l'art. 24, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176)»;

Sez. 1, n. 17879 del 22/03/2019, Faqdaoui, Rv. 276308, che ha affermato che «La richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'ufficio di cancelleria del giudice precedente comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi della regolare ricezione della "e-mail" da parte del predetto ufficio»;

e Sez. 6, n. 35217 del 19/04/2017, C, Rv. 270912, secondo cui «La richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'ufficio di cancelleria del giudice precedente comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi della regolare ricezione della mail da parte del predetto ufficio».

Si tratta di principio anche di recente ribadito, ad esempio, da Sez. 5, n. 38733 del 23/06/2023, Vzaj Fatbardha, non mass., nella cui motivazione (nn. 1.2, 1.3 e 1.4 del "considerato in diritto", pp. 2-4) si legge quanto segue:

«[...] l'istanza di rinvio è stata inoltrata a mezzo P.E.C. [...] nella giurisprudenza di questa Corte, si è affermato il principio di diritto - al quale il Collegio ritiene di dare continuità - secondo il quale, nel processo penale, non è consentita alle parti private l'utilizzazione della posta elettronica certificata per effettuare comunicazioni o notificazioni, nè per depositare istanze (Sez. 5 n. 48911 del 01/10/2018, Rv. 274160; Sez. 5, 15 marzo 2018, n. 32013, non massimata; Sez. 2 n. 31314 del 16/05/2017, Rv. 270702; Sez. 1 n. 18235 del 28/01/2015, Rv. 263189). L'indirizzo trova il suo fondamento nell'interpretazione dell'art. 16 comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. In L. n. 221 del 2012, a tenore del quale "Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della

cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili 'alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria". La genesi e la complessiva disciplina della posta elettronica certificata depongono, in modo univoco, nel senso di far ritenere che il legislatore abbia voluto limitare, nel processo penale, l'uso dello strumento di comunicazione in parola alle sole cancellerie. [...] Occorre, però, dare atto dei discordanti orientamenti giurisprudenziali a cui ha dato corso la questione della utilizzabilità, da parte dei privati, dello strumento della posta elettronica certificata nel processo penale, poiché alcune pronunce hanno escluso del tutto l'ammissibilità dell'inoltro dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento a mezzo PEC, da parte del difensore di fiducia dell'imputato, in quanto attività non consentita ai difensori dal citato art. 16 (Sez. 2 n. 31314 del 16/05/2017, Rv. 270702; Sez. 1 n. 18235 del 28/01/2015, Rv. 263189, entrambe con riferimento a una istanza di rinvio inoltrata a mezzo P.E.C.; Sez. 3 n. 7058 del 11/02/2014, Sez. 3 n. 7058 dell'11/02/2014, Rv. 258443 con riferimento a una istanza di rinvio per legittimo impedimento; Sez. 1 n. 18235 del 28/01/2015 con riferimento a una istanza di rimessione in termini); in altre decisioni, si è fatto, invece, riferimento all'indirizzo ermeneutico affermatosi già per la trasmissione, a mezzo fax (Sez. 2 n. 9030 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014 Rv. 258526; conf. Sez. 5 n. 7706 del 16/10/2014, Rv. 262835; Sez. 2 n. 24515 del 22/05/2015 Rv. 264361; Sez. 1 n. 1904 del 16/11/2017 dep. 17/01/2018, Rv.27204901), dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento. Secondo tale orientamento, l'inoltro, con lo strumento del fax, dell'istanza di rinvio, è considerato non irricevibile né inammissibile, ma è stata affermata la necessità che l'istante si faccia carico dell'onere di accertarsi del regolare arrivo dell'atto così trasmesso nella cancelleria, e della sua tempestiva sottoposizione alla attenzione del giudice procedente (il quale, è tenuto, in tale evenienza, a valutarlo), ove intenda far valere, in sede di impugnazione, la omessa valutazione della istanza. Tale orientamento è stato esteso, da una parte della giurisprudenza di questa Corte, anche al caso dell'inoltro dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento mediante lo strumento della posta elettronica, anch'esso strumento di comunicazione informale, al pari del fax (da ultimo: Sez. 6 n. 2951 del 25/09/2019 (dep. 2020) Rv. 278127; conf. Sez. 6 n. 35217 del 19/04/2017, Rv.

270912; Sez. 2 n. 47427 del 07/11/2014, Rv. 260963). [...] il Collegio intende ribadire l'orientamento da ultimo richiamato [...]».

2.2. Si ritiene di dover confermare l'orientamento rigoroso cui aderiscono le pronunzie richiamate, integrando il riferito ragionamento con la seguente riflessione.

La possibilità che la Parte privata possa fare affidamento sul buon esito del corretto invio di un'istanza tramite modalità telematiche, semplicemente verificando la ricezione della p.e.c. (cfr. al riguardo Sez. 4, n. 2645 del 16/12/2022, dep. 2023, Lucaccini, non mass., in motivazione, *sub* nn. 5-6 del "considerato in diritto", pp. 3-5), senza cioè la necessità di una conferma della ricezione, conferma inevitabilmente affidata a modalità "artigianali" (ad esempio attraverso la produzione di uno scambio di *mail* che attesti la ricezione da parte della Cancelleria, come si legge nel richiamato precedente di Sez. 2, n. 35542 del 14/07/2021, Lombardi), è certamente un approdo ragionevole nel contesto della profonda modifica delle modalità di accesso alla giurisdizione ormai in fase avanzata. Appare, infatti, arduo continuare a sostenere, in un mondo in continua evoluzione tecnologica, che l'impiego della posta elettronica per memorie ed istanze al giudice sia una modalità "atipica", in contrapposizione al tradizionale deposito in Cancelleria.

Tuttavia, ad oggi, sia per la mancata riproduzione del meccanismo a suo tempo introdotto dall'art. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176) sia in ragione della mancata adozione dei regolamenti menzionati nell'art. 111-*bis* cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 6, comma 1, d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d. lgs. 19 marzo 2024, n. 31), tale approdo non risulta possibile.

3. Conseguente la ricezione del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 04/04/2024.

Il Consigliere estensore
Daniele Cenci

Il Presidente
Emanuele Di Salvo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
2 AGO. 2024
oggi,
Il funzionario giudiziario
Gianfranco Catenazzo